



COMUNE DI PELLIZZANO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 32 DEL 19.11.2024

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
– ATTUAZIONE L. N. 212/2000 – APPROVAZIONE.

L'anno Duemilaventiquattro, addì Diciannove, del mese di Novembre, alle ore 20:30, nella sala delle riunioni della Sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

TOMASELLI FRANCESCA	Presente	GALLINA NICOLA	Presente
PANGRAZZIENNIO	Presente	BONTEMPELLI ILARY	Presente
AMBROSI ELISABETTA	Presente	COMBI MARCELLA	Presente
DAPRA' MICHELE	Presente	DAPRA' SILVANA	Presente
CAROLLI RENATO	Presente		
COVA STEFANO	Presente		
GALLINA CARLA	Presente		
PEDERGNANA LORENZO	Presente		

Presenti: n. 12

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Gasperini Alberto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Tomaselli Francesca, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:	REGOLAMENTO IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – ATTUAZIONE L. N. 212/2000 – APPROVAZIONE.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La legge n. 212/2000 e s.m. reca le disposizioni in materia di diritti del contribuente, finalizzate a disciplinare il rapporto tra ente impositore e soggetto passivo dei tributi sia erariali che locali;
- La formulazione originaria dell'articolo 1 della predetta L. n. 212/2000 stabiliva che i Comuni recepissero con proprio regolamento le disposizioni normative stesse adattandole alle specificità dei tributi locali;
- La legge n. 111/2023 ha conferito delega al Governo per l'approvazione di uno o più decreti legislativi di riforma del complessivo ordinamento fiscale e tributario;
- Il Decreto Legislativo n. 219/2023, come integrato ed interpretato dal D.L. n. 39/2024 (convertito dalla L. n. 67/2024) e dal DM 24 aprile 2024, ha modificato in varie parti la L. n. 212/2000, introducendo nuovi istituti giuridico/tributari (ad esempio il contraddittorio preventivo ed il principio del “ne bis in idem” in fase di accertamento tributario) ed innovandone altri (ad esempio l'esercizio dell'autotutela da parte dell'Ente impositore);
- I commi da 3 a 3ter dell'articolo 1 della L. n. 212/2000 (come modificata dal D.L.vo n. 219/2023) stabiliscono che gli Enti locali devono recepire con proprio Regolamento i principi dello Statuto, in particolare quelli di nuova introduzione o innovati. Il Regolamento comunale non può prevedere garanzie in favore dei contribuenti inferiori a quelle previste dalla legge.

Preso atto a tale riguardo che:

- Il Consorzio dei Comuni Trentini ha predisposto uno schema di regolamento tipo attuativo della legge n. 212/2000 come novellata dal D.L.vo n. 219/2023, partendo dal regolamento tipo proposto da IFEL ed adattandone le disposizioni alla peculiare realtà della Provincia Autonoma di Trento;
- Il Servizio Entrate di questo Comune ha analizzato il regolamento proposto e ne ha formulato una versione, allegata alla presente deliberazione, specificamente adattata alla realtà tributaria comunale;
- Sotto il profilo procedurale, si deve rilevare che:
 - a) L'approvazione del Regolamento deve avvenire nel più breve tempo possibile per fornire alla struttura comunale preposta alla gestione dei tributi locali strumenti giuridici certi (sia di merito che procedurali) nel rapporto con i contribuenti. Nelle more dell'approvazione del regolamento i nuovi istituti sono comunque immediatamente ed automaticamente applicabili in senso obbligatorio, ma non adattati alle specifiche condizioni locali;
 - b) L'entrata in vigore del Regolamento è immediata, trattandosi di atto di recepimento normativo che prescinde dalle disposizioni che impongono l'adozione dei provvedimenti tributari prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

Presa visione dello schema di Regolamento in materia di Statuto dei Diritti del contribuente predisposto dal Servizio Entrate, attuativo del quadro normativo come sopra illustrato, ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili.

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del Regolamento in materia di Statuto dei Diritti del

contribuente ai sensi dell'articolo 1 commi da 3 a 3bter della L. n. 212/2000, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il Regolamento trova immediata applicazione in quanto, per i motivi sopra illustrati, non è soggetto all'adozione entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, giusta le disposizioni di cui all'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000, di cui all'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 e di cui all'art. 8 comma 3 della L.P. n. 14/2014.

Dato atto che l'articolo 49 comma 3 lettera a) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2 prevede in capo al Consiglio Comunale l'approvazione dei Regolamenti dell'Ente.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Considerato che dal 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i..

Visto l'articolo 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto inoltre il D.Lgs. 118/2011 e s.m. e i..

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 di data 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, nota integrativa e nota di aggiornamento al documento unico di programmazione.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 di data 16 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2024/2026 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 di data 17 gennaio 2024 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2024.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 12.04.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario Comunale;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Segretario Comunale;
entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 di data 22 ottobre 2014 e s.m. e i..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 16 maggio 2011 e s.m. e i...

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 12 Consiglieri,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento in materia di Statuto dei Diritti del contribuente, quale attuazione dell'articolo 1 commi da 3 a 3ter della L. n. 212/2000 come novellata dal D.L.vo n. 219/2023, nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il Regolamento di cui al punto 1 trova immediata applicazione;
3. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

4. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 183 comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2 e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Pellizzano, 19/11/2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

F.to Gasperini dott. Alberto

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Pellizzano, 19/11/2024

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gasperini dott. Alberto

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Tomaselli dott.ssa Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **20/11/2024** al giorno **30/11/2024**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno **01 dicembre 2024**, ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pellizzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gasperini dott. Alberto

IL SINDACO
F.to Tomaselli dott.ssa Francesca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto



COMUNE di PELLIZZANO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 32 di data 19.11.2024

Regolamento comunale per l'applicazione dello statuto dei diritti del contribuente

(Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 – Legge 27 luglio 2000, n. 212)

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del regolamento e principi generali	2
Articolo 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie	2
Articolo 3 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari.....	3
Articolo 4 - Informazioni del contribuente	3
Articolo 5 – Conoscenza degli atti e semplificazione.....	3
Articolo 6 - Princípio del contraddittorio	4
Articolo 7 - Chiarezza e motivazione degli atti	6
Articolo 8 - Annnullabilità degli atti dell'amministrazione comunale.....	7
Articolo 9 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale	7
Articolo 10 – Tutela dell'integrità patrimoniale	7
Articolo 11 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario.....	8
Articolo 12 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente	8
Articolo 13 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	8
Articolo 14 - Princípio di proporzionalità nel procedimento tributario.....	9
Articolo 15 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria	9
Articolo 16 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa	10
Articolo 17 - Documenti di prassi	10
Articolo 18 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali	10
Articolo 19 - Entrata in vigore	11

Articolo 1 – Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l’amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell’accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l’autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all’amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell’albo dei concessionari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché a società “in house” partecipata dal Comune ed alle forme di gestione associata dei tributi comunali comunque denominate.
4. I regolamenti che disciplinano le singole entrate tributarie del Comune e quelli relativi alle procedure di natura tributaria, compresi il Regolamento generale sulle entrate ed il regolamento di contabilità, devono essere coordinati col presente regolamento e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei richiamati regolamenti che siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente pro tempore delle norme stesse.

Articolo 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificate di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.

Articolo 3 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative¹, i provvedimenti a contenuto tributario quali i regolamenti e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe, nonché delle detrazioni, deduzioni ed esenzioni, non hanno effetto retroattivo. Per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni/comunicazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito provvedimento motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dalle norme di legge per i singoli tributi e le singole fattispecie relativamente agli adempimenti dei contribuenti. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

Articolo 4 - Informazioni del contribuente

1. L'amministrazione comunale assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso la competente struttura organizzativa dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da essa emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari.

Articolo 5 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico

procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari e quelle relative alla certezza giuridica della notifica stessa.

2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione/comunicazione, le relative istruzioni, i servizi telematici², la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di informazione e di pubblicità, con congruo anticipo rispetto alle scadenze dichiarative o di versamento prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. L'amministrazione comunale può attuare modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o altre eventuali applicazioni informatiche.

Articolo 6 - Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo ed in base ai principi generali di cui al D.M. 24 aprile 2024 del MEF per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, quelli emessi dall'amministrazione comunale che scaturiscano dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni/comunicazioni presentate dai contribuenti.
3. Per l'individuazione dei provvedimenti tributari e delle fattispecie imponibili dei singoli tributi, soggetti o meno al contraddittorio preventivo, si applicano i principi di cui agli articoli 2 comma 1, 3 comma 1 e 4 comma 1 del D.M. stesso.
4. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo né vincolante sono esclusi dal contraddittorio preventivo i seguenti atti in quanto di natura

sostanzialmente liquidatoria e privi di valutazione di merito nella fase del controllo:

- a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni ed interessi, allorquando la determinazione del tributo dipende da dichiarazione/comunicazione presentata dal contribuente non oggetto di contestazione o da banche dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati tavolari e catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria erariale, dai provvedimenti di natura urbanistica ed edilizia, dall'anagrafe comunale;
 - b) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - c) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - d) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente, compresi i provvedimenti di riscossione coattiva posti in essere autonomamente dal Comune o dai soggetti affidatari di cui agli articoli 52 e 53 del D.L.vo n. 446/1997;
 - e) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 15 e 16 limitatamente ai provvedimenti relativi all'esercizio dell'autotutela obbligatoria;
 - f) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e univoco e non in via presuntiva.
5. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
 6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 5, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata/comunicata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio i provvedimenti aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dei tributi di natura immobiliare.
 7. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior debito tributario;
 - d) le fonti e i mezzi di prova dai quali sono stati rilevati i dati che costituiscono presupposto dell'accertamento;
 - e) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

- f) se l'Ufficio lo ritiene opportuno ed utile a livello procedurale, l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
 - g) se applicabile, l'illustrazione delle modalità di attivazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
8. Il contraddittorio preventivo, laddove previsto da questo articolo, si applica anche:
- a) all'attività di accertamento relativa a debiti tributari del de cuius, quale presupposto anche formale rispetto alla notifica del provvedimento di accertamento impersonale agli eredi ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973;
 - b) all'attività di accertamento relativa a società cancellate dal registro delle imprese, quale presupposto anche formale rispetto alla notifica dei soggetti tenuti per legge a rispondere del debito tributario della società estinta.
9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto di cui al comma 7 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 7 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo, oppure dal Funzionario individuato da altro soggetto di cui agli articoli 52 e 53 del D.L.vo n. 446/1997. Non vi è obbligo di allegare i provvedimenti di natura generale adottati dagli organi istituzionali del Comune ed oggetto di conoscenza legale.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o

dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrono i presupposti e non siano maturate decadenze.

Articolo 8 - Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 9 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 10 – Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario certo ed esigibile vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.
2. E' ammessa la compensazione dell'obbligazione tributaria con il credito tributario derivante da un provvedimento di rimborso ai sensi dell'articolo 1 comma 167 della legge n. 296/2006. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione comunale stessa per qualsiasi tributo comunale. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
3. Se previsto dalle disposizioni dei singoli tributi è ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione

comunale. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

4. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato esclusivamente quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.

Articolo 11 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione. Relativamente al medesimo periodo d'imposta è possibile l'emanazione di più provvedimenti di accertamento in momenti diversi se afferenti a diversi presupposti d'imposta o fattispecie imponibili.
2. Nel rispetto dei termini di prescrizione o decadenza dell'attività di controllo tributario ed ai sensi dell'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovo elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Articolo 12 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Articolo 13 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo

comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza che ne derivi alcun debito in capo al contribuente

Articolo 14 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo che vada oltre i fini perseguiti e non limiti i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 15 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - b) errore sull'individuazione del tributo;
 - c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - d) errore sul presupposto d'imposta in senso oggettivo e non soggettivo;
 - e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 15, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado solo avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 15.

Articolo 17 - Documenti di prassi

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - d) interpello;
 - e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

Articolo 18 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.